

Deliberazione n° 377 del 18 LUG. 2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ISPETTIVA E DI CONTROLLO SERVIZI APPALTATI AI SENSI DELL'ART. 102 CO.6 DEL D.LGS. N.50/16

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il monitoraggio del livello qualitativo dei servizi erogati dagli operatori economici aggiudicatari di appalti specifici e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in contratto, assume un rilievo determinante in relazione alle attività operative di razionalizzazione e controllo della spesa;
- a tal fine, uno degli obiettivi principali, indicati dall'attuale gestione commissariale, risiede nell'implementazione del monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti/appalti, mediante l'adozione di apposite misure e tecniche di controllo sia quantitativo che qualitativo e, conseguente rendicontazione della qualità erogata, ai fini del pagamento delle spettanze economiche, tali da assicurare il rispetto dei livelli di servizio e gli adempimenti contrattuali previsti, attraverso una verifica costante delle prestazioni erogate dai fornitori dei seguenti principali appalti essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA normativamente previsti (elenco non esaustivo):
 1. ristorazione ai degenti;
 2. sanificazione e pulizia;
 3. lavanolo;
 4. raccolta e smaltimento rifiuti speciali;
 5. gestione centrale di sterilizzazione strumentario chirurgico;
 6. vigilanza;
 7. gestione archivio documentazione amministrativa e sanitaria;
 8. trasporto infermi;
 9. trasporto per il Centro NAT;
 10. manutenzione impianti tecnologici;
 11. manutenzione sistemi e apparecchiature elettromedicali;
 12. manutenzione aree verdi;
- tale attività di controllo, oltre a monitorare la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte, permette l'ottenimento di informazioni tecniche, procedurali, economiche e qualitative necessarie a promuovere anche azioni correttive e migliorative del livello di servizio mediante l'interazione tra risorse sia interne che esterne;

Considerato che

- l'art.101 co.1 del d.lgs. n.50/2016 prevede che: "*L' esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate*";
- l'art.102 co.1-2 del d.lgs. n.50/2016 prevedono, inoltre, che: "*Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento*";

- l'art.102 co.6 del d.lgs. n.50/2016 prevede, infine, che: “Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto”;
- l'art.111 c.2 del d.lgs. n.50/2016 prevede che “Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1 (decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice), sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17”;
- che l'art.216 co.17 del d.lgs. n.50/2016 prevede, in particolare, che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;

Ritenuto

- di procedere, ai fini di cui sopra, all'istituzione di apposita Commissione di controllo dei servizi appaltati, composta da tre componenti, da individuarsi all'interno della Direzione Amministrativa e delle strutture Provveditorato Economato e Servizio Prevenzione e Protezione, con funzioni ispettive e di controllo della corretta esecuzione degli appalti aventi ad oggetto l'affidamento di servizi sanitari e non sanitari, avvalendosi anche di apposita piattaforma informatizzata di proprietà dell'Azienda Ospedaliera che costituisca l'unica interfaccia di controllo dell'esecuzione delle prestazioni applicabile a tutti i servizi appaltati;
- di incaricare la predetta Commissione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura dei servizi in argomento, mediante il supporto, ove ritenuto necessario, di dirigenti medici con competenze specifiche nel settore di riferimento dell'appalto;
- di prevedere, nei singoli contratti di appalto, che il fornitore si obblighi a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Commissione, in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico di riferimento;
- di stabilire che la Commissione provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, ad accertare la regolare esecuzione della fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore;
- di stabilire, altresì, che la Commissione, ove, in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte, potrà proporre al RUP - relativamente al fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la risoluzione del relativo contratto secondo le specifiche indicazioni previste nel capitolato tecnico di riferimento;
- di assicurare, pertanto, il perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla mission aziendale mediante l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dei contratti di servizi aggiudicati all'esito di procedure ad evidenza pubblica sulla base dei seguenti due specifici strumenti:
 - 1) verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatrici devono eseguire le prestazioni contrattuali ed eventuale applicazione di penali (le verifiche ispettive potranno riguardare: le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali; gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica; tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali). Lo schema delle verifiche ispettive, da programmare con cadenza periodica, rappresenta il documento sulla base del quale viene effettuata l'attività di monitoraggio e contiene le seguenti informazioni necessarie allo svolgimento della verifica:
 - requisito oggetto di verifica
 - descrizione del livello di servizio
 - riferimenti al capitolato tecnico o altro documento che lo descrive in dettaglio
 - documenti di registrazione
 - modalità di valutazione
 - luogo di verifica

- eventuali penali collegate.

- 2) somministrazione di questionari finalizzati alla misurazione della soddisfazione percepita da parte delle strutture utilizzatrici del servizio specifico dei livelli di prestazione forniti dagli operatori economici aggiudicatari degli appalti di riferimento. Il target di questo strumento è rappresentato appunto dalle strutture sanitarie e amministrative aziendali, tra le quali viene, di volta in volta, selezionato un campione statisticamente rilevante al quale somministrare i questionari, secondo le modalità ritenute opportune. Sulla base dei livelli di servizio definiti nel capitolato tecnico di ciascun contratto saranno predisposte una serie di domande, ripartite, analogamente a quanto avviene per le verifiche ispettive, in cinque macro-categorie di analisi. In ogni questionario saranno inserite, inoltre, due domande per rilevare la soddisfazione complessiva (relativamente alla qualità del servizio reso dall'operatore economico ed alla qualità dei prodotti in contratto), che non vengono però utilizzate per il calcolo degli indicatori di performance. Ciascuna domanda può prevedere da una a cinque risposte predefinite alle quali viene attribuito un punteggio percentuale sul livello di servizio. I dati ottenuti, riportati su un apposito supporto informativo, sono elaborati per il calcolo dei relativi "indicatori" e contribuiscono, unitamente a quelli calcolati con gli altri strumenti, alla valutazione complessiva sulla performance del fornitore;
- di precisare che la metodologia di calcolo utilizzata per la definizione degli indicatori di performance è la medesima per gli strumenti delle verifiche ispettive e dei questionari;
 - di precisare, altresì, che la valutazione di ciascun requisito sottoposto a verifica, così come di ciascuna domanda contenuta nei questionari erogati, si basa su una scala di rilevazione a cinque punti, attraverso cui è possibile attribuire un livello di conformità, secondo la seguente modalità di valutazione predefinita:

Livello di conformità	Declinazione dei livelli di conformità	Punteggio
Conforme	Il prodotto/servizio corrisponde perfettamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali	5
Conforme con osservazioni	Il prodotto/servizio corrisponde a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali pur se per un periodo di tempo determinato vi è stato un disservizio	4
Non conformità lieve	Il prodotto/servizio non corrisponde ad una specifica tecnica qualitativa, quantitativa e/o funzionale capitolare ovvero progettuale senza, tuttavia, causare temporaneo disservizio nella fornitura	3
Non conformità importante	Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a talune delle specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali capitolari ovvero progettuali causando disservizio nella fornitura	2
Non conformità grave	Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali ovvero causa interruzioni nelle forniture	1

- di prendere atto che l'utilizzo della suddetta scala a cinque punti consente di effettuare una valutazione omogenea attraverso i due diversi strumenti di monitoraggio (verifiche ispettive e questionari). Tale punteggio è correlato:
 - a) per le verifiche ispettive, al riscontro oggettivo rilevato dall'ispettore in fase di ispezione;
 - b) per i questionari, alla risposta fornita dalle strutture coinvolte;
- di precisare, infine, che a ciascun punteggio corrisponde un indicatore percentuale sul livello di servizio reso e che, a tal fine, si riporta di seguito la scala di valutazione per il calcolo degli Indicatori di Dettaglio per gli strumenti di monitoraggio Verifiche Ispettive e Questionari in modo che i risultati delle Verifiche Ispettive e dei Questionari vengano aggregati a diversi livelli fino a produrre un Indicatore di Contratto che esprimerà l'andamento del singolo appalto monitorato:

Scala di valutazione					
punteggi	1	2	3	4	5
Indicatore % livello di servizio	0%	25%	50%	75%	100%

Rilevato che

- per un ottimale espletamento delle attività affidate alla Commissione di controllo per i servizi appaltati si rende opportuno dotare la stessa di una piattaforma informatizzata (software) che serva da unica e sola interfaccia di controllo degli appalti esternalizzati in modo da rendere omogeneo il processo di verifica della corretta esecuzione dei contratti;
- lo strumento da utilizzare dovrà avere specializzazione nelle varie tipologie di servizio e il fornitore avrà accesso allo stesso per quello che gli compete, ma non avrà il relativo governo che resta in capo all'AORN;
- l'utilizzo della stessa interfaccia e della stessa impostazione per tutti i contratti consentirà di tracciare ogni operazione, facilitare l'utente a seconda dei diversi livelli di operatività e di visualizzazione nonché di avere report sempre disponibili (anche ai fornitori per consentire loro il controllo di qualità del proprio servizio);
- la piattaforma in argomento deve, quindi, prevedere la creazione di singole schede per ogni tipologia di contratto che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) dati del fornitore
 - b) responsabile dell'esecuzione
 - c) dati del contratto
 - d) criteri di controllo per livello di servizio
- che, ai fini di quanto sopra, si ritiene di incaricare l'U.O.C. proponente di acquisire, tramite apposita procedura di gara (utilizzando il ME.PA. CONSIP), il software in questione, prevedendo una fase iniziale di sperimentazione del monitoraggio riferito ad un contratto di servizi recentemente aggiudicato per poi, al termine della fase di sperimentazione che avrà una durata non superiore a 60 giorni, estenderlo a tutti i contratti aventi ad oggetto servizi sanitari e non sanitari;
- che, al fine di determinare il compenso incentivante, di cui all'art.113 del d.lgs. n.50/2016, previsto, fra l'altro, anche per le funzioni di responsabili dell'esecuzione dei contratti, si demanda a separato e ulteriore provvedimento da emanarsi una volta definite, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, le relative modalità e criteri di ripartizione sulla base di apposito regolamento parimenti da adottarsi da parte di questa AORN;
- la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia.

Considerato

infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa in materia

PROPONE

1. di istituire la Commissione di verifica e controllo per i servizi appaltati nel numero di tre componenti da individuarsi nell'ambito della Direzione amministrativa, U.O.C. Provveditorato Economato e Servizio Prevenzione e Protezione;
2. di attribuire, ai sensi degli artt. 101-102 del d.lgs. n.50/2016, alla predetta Commissione i compiti di verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura dei servizi sanitari e non sanitari mediante il supporto, ove ritenuto necessario, di dirigenti medici con competenze specifiche nel settore di riferimento dell'appalto;
3. di prevedere, nei singoli contratti di appalto, che il fornitore si obblighi a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Commissione in ragione di quanto stabilito dal capitolato tecnico di riferimento;
4. di stabilire che la Commissione provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, ad accertare la regolare esecuzione della fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore;
5. di stabilire, altresì, che la Commissione, ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà proporre al RUP - relativamente al fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la risoluzione del relativo contratto secondo le specifiche indicazioni previste nel capitolato tecnico di riferimento;
6. di conferire mandato alla U.O.C. provveditorato economato di acquisire tramite apposita procedura di gara (utilizzando il ME.PA. CONSIP) apposito software di gestione della fase di controllo e monitoraggio dei contratti prevedendo una fase iniziale di sperimentazione riferita ad un contratto di servizi recentemente aggiudicato per poi, al termine della fase di sperimentazione che avrà una durata non superiore a 60 giorni, estenderlo a tutti i contratti aventi ad oggetto servizi sanitari e non sanitari;

7. di stabilire che la piattaforma in argomento deve prevedere la creazione di singole schede per ogni tipologia di contratto che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) dati del fornitore
 - b) responsabile dell'esecuzione
 - c) dati del contratto
 - d) criteri di controllo per livello di servizio
8. di prevedere, altresì, che lo strumento da utilizzare dovrà avere specializzazione nelle varie tipologie di servizio e il fornitore avrà accesso allo stesso per quello che gli compete ma non avrà il relativo governo che resta in capo all'AORN;
9. di prendere atto che, al fine di determinare il compenso incentivante, di cui all'art.113 del d.lgs. n.50/2016, previsto, fra l'altro, anche per le funzioni di responsabili dell'esecuzione dei contratti, si demanda a separato ed ulteriore provvedimento da emanarsi, una volta definite, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, le relative modalità e criteri di ripartizione sulla base di apposito regolamento parimenti da adottarsi da parte di questa AORN;
10. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
12. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
avv. Donato Cavallo



Letta la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parer favorevole nei termini in cui è formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto Di Stasio



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Alfonso Giordano



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 15/05/2015

- letta la sujestesa proposta del Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituente istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, e per l'effetto:

- istituire la Commissione di verifica e controllo per i servizi appaltati nel numero di tre componenti da individuarsi nell'ambito della Direzione Amministrativa, U.O.C. Provveditorato Economato e Servizio Prevenzione e Protezione;
- attribuire, ai sensi degli artt. 101-102 del d.lgs. n.50/2016, alla predetta Commissione i compiti di verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura dei servizi sanitari e non sanitari mediante il supporto, ove ritenuto necessario, di dirigenti medici con competenze specifiche nel settore di riferimento dell'appalto;
- prevedere, nei singoli contratti di appalto, che il fornitore si obblighi a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Commissione in ragione di quanto stabilito dal capitolato tecnico di riferimento;
- stabilire che la Commissione provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, ad accertare la regolare esecuzione della fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore;
- stabilire, altresì, che la Commissione, ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà proporre al RUP - relativamente al fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la risoluzione del relativo contratto secondo le specifiche indicazioni previste nel capitolato tecnico di riferimento;
- conferire mandato alla U.O.C. provveditorato economato di acquisire, tramite apposita procedura di gara (utilizzando il ME.PA. CONSIP), apposito software di gestione della fase di controllo e monitoraggio dei contratti prevedendo una fase iniziale di sperimentazione riferita ad un contratto di servizi recentemente aggiudicato per poi, al termine della fase di sperimentazione che avrà una durata non superiore a 60 giorni, estenderlo a tutti i contratti aventi ad oggetto servizi sanitari e non sanitari;
- stabilire che la piattaforma in argomento deve prevedere la creazione di singole schede per ogni tipologia di contratto che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) dati del fornitore
 - b) responsabile dell'esecuzione
 - c) dati del contratto
 - d) criteri di controllo per livello di servizio
- prevedere, altresì, che lo strumento da utilizzare dovrà avere specializzazione nelle varie tipologie di servizio e il fornitore avrà accesso allo stesso per quello che gli compete ma non avrà il relativo governo che resta in capo all'AORN;
- prendere atto che, al fine di determinare il compenso incentivante, di cui all'art.113 del d.lgs. n.50/2016, previsto, fra l'altro, anche per le funzioni di responsabili dell'esecuzione dei contratti si demanda a separato e ulteriore provvedimento da emanarsi, una volta definite, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, le relative modalità e criteri di ripartizione sulla base di apposito regolamento parimenti da adottarsi da parte di questa AORN;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio

Almetta

Pace

